



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

## **DELIBERA N. 157/23/CONS**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA CARTOLERIA LA SFERA DI XXXXXXXXXX (P.I. XXXXXXXXXX) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3 DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELIBERA N. 129/15/CONS) (CONTESTAZIONE. N. 04/23/DSP)**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* (di seguito legge n. 689/1981);

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *"Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio"*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*, come modificata da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante *"Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 24 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” (aggiornato l’8 novembre 2017);

VISTA la delibera n. 173/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante modifiche alla delibera n. 220/08/CONS recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”;

VISTA la relazione, prot. n. 0364253 del 27 dicembre 2022, concernente gli sviluppi dell’attività ispettiva svolta presso la sede della Cartoleria La Sfera di xxxxxxxxxxxxxx (di seguito, “*la ditta*” o “*la Parte*”) in via xxxxxxxxxxxxxx, n. xxxx, Verona (VR), in data 18 novembre 2022, dalla Guardia di Finanza- Nucleo Speciale Beni e Servizi II^ Sezione;

VISTO l’atto di contestazione n. 4/23/DSP, del 15 marzo 2023, notificato in pari data alla ditta, con il quale è stata contestata la violazione degli obblighi previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS),

VISTA la memoria della ditta, prot. n. 0085703 del 28/03/2023 nella quale, tra l’altro, si richiede un’audizione;

VISTO il verbale dell’audizione del 13/04/2023;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

A seguito di una segnalazione da parte di un cittadino veronese, la Direzione competente ha avviato presso la sede della ditta apposita operazione di verifica, svolta dalla Guardia di Finanza-Nucleo Speciale Beni e Servizi II^ Sezione, dalla quale è risultato che la ditta forniva ad utenti privati i servizi di corrispondenza quali: posta prioritaria, posta assicurata, posta 4, posta raccomandata attinente alle procedure giudiziarie e procedimenti amministrativi, senza il possesso dello specifico titolo

abilitativo. L'attività di offerta di servizio postale veniva svolta mediante utilizzo di macchina affrancatrice denominata "Postbase Mini", data in noleggio dalla Società Italiana Audion Srl;

Con atto del Direttore della Direzione servizi postali n. 04/23DSP, del 15 marzo 2023, notificato a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata "Autorità") ha contestato alla Cartoleria La Sfera di xxxxxxxxxx (P.I. xxxxxxxxxx), con sede in via xxxxxxxxxx, n. xx, Verona (VR), la presunta violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS).

## **2 Posizione difensiva della ditta**

Con nota del 28/03/2023, prot. Agcom n. 0085703, inviata tramite PEC, il Sig. xxxxxxxxxx, titolare, ha rappresentato le proprie argomentazioni in merito ai fatti contestati, chiedendo altresì di essere ascoltato personalmente sui fatti contestati. In data 13 aprile 2023 veniva convocata apposita audizione presso la sede di Roma dell'Autorità, giusta PEC del 3 aprile 2023.

Il titolare della ditta in sede di audizione ha fatto presente di aver agito nella assoluta buona fede e inconsapevolezza della illegittimità della condotta, essendo mancata, all'atto della sottoscrizione del contratto di noleggio dell'affrancatrice, di ogni informazione in merito alla necessità di dotarsi di titolo abilitativo postale.

Il Sig. xxxxxxxx ha rappresentato, inoltre, che l'entità dei ricavi della macchinetta affrancatrice, per il periodo di utilizzo da marzo 2022 a luglio 2022, è stato di circa euro 50, tenendo conto anche che per il periodo successivo e fino a novembre 2022, quando ha avuto luogo l'accertamento della GdF, non ha utilizzato la macchina affrancatrice per impegni di vendita di libri di testo scolastici e che in ogni caso è sua intenzione restituire tale macchinetta alla Società Audion Srl, anche in relazione all'irrisorietà dei margini di entrata.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

La ditta ha ammesso di non avere il prescritto titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività postale e, pertanto, non possono che confermarsi i contenuti e le conclusioni dell'atto di contestazione, qui da intendersi integralmente richiamati. Pertanto:

CONSIDERATO che la disciplina dei titoli abilitativi, nell'ambito del quadro regolamentare europeo e nazionale, è preordinata alla necessità di garantire che i servizi postali, quali servizi di interesse economico generale, siano svolti in conformità alle esigenze essenziali degli utenti;

CONSIDERATO che il “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS) qualifica come servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e distribuzione degli invii postali*” e, in conformità alle norme della citata direttiva n. 97/67/CE, prevede il rilascio di un titolo abilitativo per lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi, ad esclusione dell’attività di solo trasporto (art. 3, comma 2);

RITENUTO che per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 261/1999, in combinato disposto con l’art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS), è prevista, al termine del procedimento, ai sensi 21, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999, una “*sanzione pecuniaria amministrativa da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00)*”;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell’art.11 della legge n. 689/1981:

**A) Gravità della violazione**

Il comportamento tenuto dalla ditta può ritenersi di entità lieve. Nello specifico, sotto il profilo dell’oggettiva rilevanza della condotta, valutata alla stregua delle sue concrete modalità di attuazione, la violazione deve essere considerata di non particolare gravità in ragione della contenuta potenzialità lesiva della condotta, circoscritta ad un numero limitato di utenti (volume di ricavi dichiarato in sede di audizione di circa 50 euro).

**B) Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione**

Quanto alle azioni concretamente intraprese la ditta, anche a seguito della verifica ispettiva da parte della GdF, oltre che per la irrisorietà dell’entrata, si è dichiarata non più interessata a svolgere attività di servizio postale.

**C) Personalità dell’agente**

Con riferimento alla personalità dell’agente, la ditta in precedenza non risulta essere stata destinataria di provvedimenti sanzionatori da parte di questa Autorità.

In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, la ditta risulta essere una microimpresa a carattere familiare e potrebbe non disporre di figure professionali in grado di valutare appieno la conformità dell’attività svolta alla normativa vigente in materia di servizi postali.

**D) Condizioni economiche dell’agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In sede di audizione il Sig. xxxxxxxxx ha dichiarato che dal modello Dichiarazione IVA, quadro VE50, i volumi di affari sono i seguenti:

per l'anno 2022 euro 90.600,00, per l'anno 2021 euro 51.847,00 e per l'anno 2020 euro 48.481,00;

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la condotta violativa accertata nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione alla particolare condizione economica dell'agente;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ACCERTA**

in capo alla Cartoleria La Sfera di xxxxxxxxxx (P.I. xxxxxxxxx), con sede in via xxxxxxxxx, n. xxx, Verona (VR), la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 in combinato disposto con l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*" (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS);

### **ORDINA**

alla Cartoleria La Sfera di xxxxxxxxxx (P.I. xxxxxxxxxx), con sede in via xxxxxxxxx, n. xx, Verona (VR), di pagare quale sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertata la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

### **INGIUNGE**

alla medesima Società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 157/23/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 157/23/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135. comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba